



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI VERONA

Via Santa Teresa, 12 - 37135 VERONA Tel. 045 594580
PEC: mbac-as-vr@mailcert.beniculturali.it PEO: as-vr@cultura.gov.it

Regolamento di Sala Studio e del Servizio di fotoriproduzione

aggiornato al 5 dicembre 2022



ARCHIVIO DI STATO DI VERONA

Via Santa Teresa 6/12, 37135 -Verona

Sito web: <https://archiviodistatoverona.cultura.gov.it>

e-mail: as-vr@cultura.gov.it

Posta certificata: mbac-as-vr@mailcert.beniculturali.it

Tel. 045-594580;

Direttore

dott.ssa Chiara Bianchini

chiara.bianchini@cultura.gov.it

Funzionari archivisti di Stato

dott. Roberto Mazzei

roberto.mazzei@cultura.gov.it

dott. Roberto Piccoli

roberto.piccoli@cultura.gov.it

dott.ssa Silvia Rigato

silvia.rigato@cultura.gov.it

Assistenti di Sala Studio

sig.ra Clementina Perriello

clementina.perriello@cultura.gov.it

Operatore alla vigilanza

sig.ra Laura Zuccollo

laura.zuccollo@cultura.gov.it

REGOLAMENTO DELLA SALA DI STUDIO

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1) La consultazione della documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Verona è libera e gratuita per tutti coloro che devono svolgere ricerche personali, amministrative e di studio, previa autorizzazione della Direzione.
- 2) Tutti i documenti sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (v. disposizioni specifiche).
- 3) Sono esclusi, in linea generale, dalla consultazione:
 - fondi/serie in corso di riordinamento e inventariazione;
 - unità archivistiche in pessimo stato di conservazione e/o in attesa di restauro;
 - documenti utilizzati per esposizioni di carattere temporaneo nella sede dell'Archivio o oggetto di ricerca da parte dell'Archivio stesso per pubblicazioni e/o altre finalità istituzionali (progetti, convegni e attività didattiche).
- 4) Per ciascun anno solare e per ciascun tema di ricerca, l'utente è tenuto a compilare una domanda di ammissione alla consultazione su un modulo a stampa fornito dal personale di Sala.
 - a) Sulla domanda di ammissione alla sala di studio, di validità annuale, è necessario indicare in modo chiaro, possibilmente in stampatello, oltre alle proprie generalità, anche l'oggetto della ricerca e le sue finalità.
 - b) La domanda di ammissione va rinnovata se nel corso dell'anno lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche (art. 91 R.D. 2 ottobre 1911, n.1163).
 - c) Sottoscrivendo la domanda di ammissione l'utente acconsente al trattamento informatico dei propri dati personali e si impegna a rispettare il Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi scientifici.
- 5) L'utente può richiedere di accedere alla lettura di documenti per usi diversi da quelli indicati al punto 4, nel qual caso è tenuto a compilare apposito modello fornito dal personale di sala, in cui è necessario specificare a stampatello, oltre alle proprie generalità, anche i documenti che intende consultare e la finalità (art. 91 R.D. 2 ottobre 1911, n.1163).
- 6) La sala di studio è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.00; sabato dalle 9.00 alle 14.00. Per accedere alla sala di studio gli utenti devono esibire in portineria il documento di riconoscimento per la registrazione del medesimo sull'apposito registro di ingresso.
- 7) È vietato portare in sala di studio borse, cartelle, giornali e contenitori di qualsiasi genere. Essi vanno riposti negli armadietti attigui alla sala di studio dove sono anche disponibili attaccapanni per cappotti, giacconi e impermeabili. Sono possibili controlli e ispezioni in entrata e in uscita. Negli ambienti frequentati dagli utenti è attivo un impianto di videosorveglianza.
- 8) In sala di studio deve essere rispettato il massimo silenzio sia da parte degli utenti che del personale. I telefoni cellulari, sia degli utenti che del personale devono essere messi in modalità silenziosa. In caso di telefonate ricevute, gli utenti devono uscire dalla sala di

studio per rispondere. L'uso del telefono in sala di studio da parte del personale è consentito solo per motivi di servizio.

- 9) Per la ricerca del materiale archivistico per finalità di studio, ma anche per la consultazione di atti per fini amministrativi e/o personali gli utenti possono avvalersi della consulenza dei funzionari e dell'assistenza degli assistenti di sala e, previo appuntamento, anche della consulenza del Direttore.
- 10) Gli utenti possono avvalersi del servizio di fotoriproduzione interno o utilizzare apparecchi fotografici propri (vedi disposizioni specifiche e tariffa). L'introduzione e l'uso di apparecchi fotografici propri sono subordinati al rispetto delle norme di tutela per la riproduzione del materiale archivistico, e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa secondo il modello già predisposto dall'Istituto. Per la riproduzione con mezzi dell'Archivio è necessaria l'esibizione della ricevuta di pagamento.
- 11) Il pagamento, per le richieste di riproduzioni, deve essere effettuato sempre in anticipo.
- 12) È vietato introdurre in sala di studio strumenti e materiali quali penne a sfera, penne stilografiche, inchiostri, colle, spillatrici, scanner ecc.; è vietata qualsiasi azione o uso che possa danneggiare il materiale documentario e i suoi supporti.
- 13) È vietato scompaginare l'ordine dei documenti e dei fascicoli, in qualsiasi stato si trovino né apporre segni o numerazioni sulle carte neanche a matita. Pertanto l'utente deve maneggiare con cura i documenti e non scrivere su di essi neanche con la matita, bensì su fogli propri che comunque non devono essere appoggiati direttamente sui documenti stessi. Nel caso in cui il materiale si presenti in disordine lo studioso è invitato ad avvertire il personale di sala.
- 14) In sala di studio è vietata l'introduzione di cibi e bevande. A piano terra sono in funzione distributori automatici.
- 15) Non sono ammessi, sia da parte degli utenti che del personale, comportamenti che possano disturbare, che siano lesivi della dignità della persona o discriminatori.
- 16) Controlli sullo stato dei documenti e su eventuali fogli o quaderni degli studiosi potranno essere occasionalmente effettuati dal personale addetto alla sala o quando le circostanze ne facciano presumere la necessità.
- 17) In sintesi l'utente è responsabile dell'ordine e dell'integrità dei documenti a lui consegnati per la consultazione ed è tenuto a riconsegnare il materiale nelle condizioni in cui l'ha ricevuto. Gli studiosi non ottemperanti a tali disposizioni, dopo essere stati diffidati, possono essere allontanati dalla sala di studio e, nei casi più gravi, possono essere esclusi, temporaneamente o definitivamente, dalle sale di studio di tutti gli Archivi, oltre che denunciati all'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali.
- 18) È consentito introdurre in sala di studio, carte per appunti, matite, buste o contenitori trasparenti; è ammesso l'uso del personal computer e della macchina fotografica digitale per la riproduzione dei documenti con mezzo proprio che dal 29 agosto 2017 è gratuita (legge 4 agosto 2017 n.124 pubblicata in G.U. n.189 del 14.8.2017), nel rispetto delle norme di cui all'art.10. Se la riproduzione è eseguita dall'ufficio, il ritiro del documento riprodotto è subordinato all'esibizione della ricevuta di pagamento.

- 19) Gli strumenti di corredo (inventari, indici e repertori) sono direttamente accessibili all'interno della sala di studio e sono liberamente consultabili. Una volta consultati, vanno ricollocati al loro posto. Non è consentito portarli fuori dalla sala senza autorizzazione, né richiederne copia (ad eccezione di quelli a stampa).
- 20) Gli utenti che intendono utilizzare il materiale documentario a scopi editoriali devono attenersi alla normativa in vigore (v. disposizioni specifiche).
- 21) Sono ammesse ricerche per corrispondenza per motivi di studio e non di studio e ricerche e copie a fini amministrativi (v. disposizioni specifiche).
- 22) L'utente può consultare il materiale della biblioteca interna dell'Istituto e chiedere riproduzioni nel rispetto delle norme sul diritto d'autore (v. disposizioni specifiche). Non è ammesso il prestito esterno.
- 23) La richiesta di pezzi archivistici è consentita fino a un massimo di 7 unità al giorno, previa prenotazione; senza prenotazione, direttamente in Sala Studio, fino a 5. Eventuali richieste di ulteriori pezzi o all'infuori dell'orario stabilito, debitamente e formalmente motivate, vanno presentate al Funzionario di Sala e valutate dal Direttore o, in sua assenza, dal funzionario medesimo, per la relativa autorizzazione.
- 24) Le richieste dei documenti vanno compilate sugli appositi moduli come da indicazioni sul sito internet, indicando, possibilmente a stampatello e con precisione: nome, data, segnatura archivistica (fondo, serie, eventuale sotto serie, n. di busta o registro, eventualmente fascicolo).
- 25) L'utente può richiedere il materiale archivistico esclusivamente a proprio nome. La consultazione dei documenti è strettamente personale e non è consentito scambiarsi le unità documentarie senza autorizzazione del funzionario di sala. La consultazione continuativa di un documento da parte della stessa persona non può superare la durata di un mese.
- 26) Può essere mantenuta in deposito temporaneo, a disposizione dell'utente una sola unità archivistica per un periodo limitato di una settimana, salvo richiesta di rinnovo del deposito.
- 27) Al fine di evitare che, anche involontariamente, gli utenti facciano confluire durante la consultazione unità documentarie contenute in una busta o mazzo in un'altra busta o mazzo, ogni utente può consultare alla propria postazione solamente una busta o mazzo per volta, anche se gli sono state messe a disposizione, nei depositi temporanei, più unità archivistiche. Per ovvi motivi, tale limitazione non si applica a quei documenti (ad esempio registri e mappe) che costituiscono unità archivistiche autonome, non contenuti cioè in mazzi o buste.

II. LIMITI ALLA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 42/2004 e di quelli contenenti dati sensibili ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 42/2004.

Non sono liberamente consultabili i documenti di cui l'art. 122 del D.lgs. 42/2004, ossia:

- i documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
- i documenti contenenti dati sensibili delle persone private (idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche nonché l'adesione per esse ad associazioni ed a partiti e sindacati), limitatamente agli ultimi 40 anni e salvo che la persona ne abbia fatto dichiarata o implicita ammissione;
- i documenti riguardanti lo stato di salute, le abitudini sessuali ed i rapporti riservati di tipo familiare, nei limiti di 70 anni;
- le sentenze penali passate in giudicato ed annotate nel Casellario Giudiziario, consultabili dopo 40 anni.
- i documenti versati ai sensi dell'art. 41, comma 2, D.Lgs. 42/2004, fino allo scadere del termine di 30 anni dalla loro data.

L'eventuale consultazione per scopi storici dei documenti di carattere riservato, anche prima della scadenza dei termini indicati, può essere autorizzata dal Ministero dell'interno, tramite domanda da indirizzare direttamente alla Prefettura locale.

La domanda, in carta semplice, deve contenere, oltre alle generalità, la qualifica professionale, i titoli scientifici, l'argomento e lo scopo dello studio, nonché l'elenco dei documenti e gli estremi cronologici ovvero gli elementi che possano mettere l'organo competente in grado di giudicare sull'opportunità di concedere l'autorizzazione.

L'autorizzazione alla consultazione dei documenti riservati e alla riproduzione in copia e in facsimile è strettamente personale

L'autorizzazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni richiedente, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 42/2004.

L'eventuale consultazione per altre finalità dei documenti di carattere riservato, anche prima della scadenza dei termini indicati, è autorizzata dall'Amministrazione che deteneva la documentazione prima del versamento o deposito presso l'Archivio di Stato, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze (art. 122 del D.Lgs. n. 42/2004).

La domanda deve essere prodotta all'Amministrazione interessata ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i. nella prevista condizione di sussistenza di un proprio interesse qualificato alla consultazione, in quanto collegato a "situazioni giuridicamente rilevanti".

Si ricorda che la consultazione dei documenti contenenti dati personali deve avvenire nel rispetto del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196) e che l'autorizzazione alla consultazione dei documenti contenenti dati personali non solleva lo studioso dalla responsabilità penale e civile per i reati o danni derivanti a persone e a enti per l'indebita citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.

III. RICERCHE PER CORRISPONDENZA

La domanda va indirizzata al Direttore per posta normale o, preferibilmente, per via email, all'indirizzo as-vr@cultura.gov.it precisando, nella maniera più ampia possibile, tutti gli elementi utili all'individuazione dei fondi e/ o serie che possono contenere documentazione relativa all'oggetto della ricerca. Qualora l'utente richieda anche la riproduzione di documenti attinenti alla ricerca, si applicano le modalità e i costi previsti nelle disposizioni successive e nel tariffario. Il Servizio provvede all'invio di riproduzioni nei formati JPEG o PDF, secondo le modalità e i costi previsti nelle disposizioni successive e nel tariffario.

IV. RICERCHE E COPIE A FINI AMMINISTRATIVI

L' Archivio di Stato di Verona possiede capacità di copia e di certificazione di conformità sulla documentazione che conserva. La certificazione consiste nell'attestazione di conformità della copia rilasciata con l'originale dal quale è tratta.

È possibile richiedere e ottenere certificazioni o copie conformi dei documenti con valore legale.

Qualora la certificazione o le copie debbano essere rilasciate in bollo, per fini amministrativi, anche la domanda deve essere presentata in bollo compilando apposito modulo (DPR n. 642 del 26/10/1972 e D.M. 20 agosto 1992 - Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo).

L'utente che richiede copie autenticate di documenti deve osservare le seguenti regole:

- la domanda di richiesta deve essere redatta in carta bollata (euro 16,00) per ogni singolo documento, di cui deve essere indicata l'esatta collocazione archivistica;
- sulla copia del documento devono essere applicate marche da bollo (euro 16 cad.), ai sensi della vigente normativa sul bollo, nella misura di n. 1 marca da bollo ogni 4 facciate normali (formato protocollo).

Sarà cura dell'Istituto autenticare il documento secondo le modalità di cui all'art 18 del D.P.R. 445/2000.

Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla Tabella allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, 642 e s.m.i., di cui agli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 19, 23, 26 e 27bis.

V. SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DELL'ARCHIVIO DI STATO

La riproduzione dei documenti conservati nell'Archivio di Stato di Verona deve essere previamente autorizzata.

Il lavoro di riproduzione è svolto dal personale.

Il responsabile del servizio di riproduzione digitale del Catasto austriaco è il Funzionario Archivista di Stato in turno in sala di studio.

Recapiti: tel. 045-594580

Il servizio è in grado di effettuare la riproduzione dei documenti tramite:

- fotocopiatrice;
- scanner digitale.

V.1 RIPRODUZIONI IN LOCO

V.1.1. Modalità per la richiesta di fotocopie

Per richiedere le riproduzioni è necessario che l'utente segnali i documenti con le apposite strisce di carta (su cui indicare il numero dei fogli da riprodurre) fermate con le attaches (i singoli documenti non vanno spostati o estratti dal fascicolo); applichi su ciascuna busta l'apposito modulo su cui indicare il proprio nome, cognome, data, fondo, serie archivistica, numero di busta e, per ciascun fascicolo, il numero complessivo delle riproduzioni.

Il pezzo va consegnato al personale di sala che provvede a recapitarlo all'addetto al Servizio. L'utente può ritirare le copie solo esibendo la ricevuta di pagamento.

V.1.2. Modalità per la richiesta di riproduzioni digitali

Le modalità sono identiche a quelle del punto precedente per la parte relativa alla compilazione della domanda; l'utente però sarà indirizzato all'Ufficio del Responsabile del Servizio al quale consegnerà la domanda e il pezzo da cui trarre le copie e, prima del ritiro, dovrà pagare il corrispettivo all'Ufficio Cassa. La consegna delle riproduzioni avviene di regola in giornata fino ad un massimo di attesa di una settimana.

V.1.3. Copie per fini amministrativi

È possibile richiedere copia autenticata e copia conforme all'originale dei documenti. (v. al punto IV).

V.1.4. - Costi e utilizzo

Per i costi e l'utilizzo delle riproduzioni per scopi di studio o commerciali si vedano il tariffario e le disposizioni successive

V. 2. RIPRODUZIONI PER CORRISPONDENZA

La domanda di fotocopione deve essere, di norma, redatta in loco. Nel caso in cui lo studioso si trovi a ciò impossibilitato, la domanda potrà essere formalizzata per lettera, inviata al Direttore dell'Istituto all'indirizzo di posta elettronica as-vr@cultura.gov.it.

La richiesta dovrà indicare la segnatura esatta dei documenti da riprodurre.

Per i costi e le modalità di pagamento si rinvia al tariffario e alle disposizioni specifiche.

V.3 RIPRODUZIONI DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Il materiale librario presente nella Biblioteca dell'Istituto anteriore al 1700 è escluso dalla riproduzione mediante fotocopiatrice. Può essere richiesta la riproduzione nella misura del 15% del totale, cioè nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche in legge 18 agosto 2000, n. 248). Restano escluse da qualsiasi tipo di riproduzione le opere sottoposte a tutela (ultimo settantennio dalla morte dell'autore).

V.4 DOCUMENTI ESCLUSI DALLA RIPRODUZIONE

Sono esclusi dalla riproduzione con qualunque mezzo i documenti che, a giudizio della Direzione dell'Archivio, sono valutati in precario/pessimo stato di conservazione.

Non si eseguono riproduzioni, con macchina fotocopiatrice o scanner, di documenti che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. rilegatura con coperta in pergamena o cartone (senza alcuna eccezione tranne che per i volumi, registri o opuscoli di piccolo spessore);
2. presenza di danni meccanici (tagli, strappi, fori, ecc.), danni biologici (attacco di muffe), o comunque fragilità del supporto o precarietà dello stato di conservazione;
3. disegni, mappe, tavole e comunque documenti di formato superiore alla fotocopia A3;
4. presenza di miniature;
5. supporto pergameneo.

Qualora vengano erroneamente richieste fotocopie di tale materiale archivistico, verrà disposta, eventualmente d'ufficio, la riproduzione tramite fotocamera digitale.

V.5. LAVORAZIONE E CONSEGNA

V.5.1. Metodo di messa in lavorazione

Le lavorazioni vengono eseguite rispettando l'ordine cronologico dell'avvenuto pagamento delle domande.

V.5.2. Consegna o spedizione delle riproduzioni, degli atti di concessione

Le riproduzioni digitali e gli atti di concessione devono essere di regola ritirati direttamente dall'interessato (eventualmente incaricando persona di fiducia) nell'ufficio dell'addetto alla riproduzione.

Le fotocopie devono essere ritirate dall'Addetto al servizio o dall'Assistente di Sala di studio.

Per l'eventuale invio dei materiali in formato cartaceo l'utente deve inviare al Servizio di riproduzione una busta di formato adeguato - completa d'indirizzo e debitamente affrancata - specificando se la spedizione medesima dovrà essere effettuata con raccomandata, ovvero con posta ordinaria o prioritaria.

VI. RIPRODUZIONI DIGITALI CON FOTOCAMERA PERSONALE

È consentita agli utenti la riproduzione gratuita di materiale archivistico con fotocamera digitale personale, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 10 e 18.

Non è riproducibile con mezzi propri la documentazione già riprodotta in digitale dall'Amministrazione.

VII. AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE MATERIALE ARCHIVISTICO

La pubblicazione in fotoreproduzione di un documento archivistico o di parte di esso è soggetta a concessione d'uso da parte del Ministero. La concessione viene rilasciata dal Direttore dell'Archivio.

La richiesta, corredata di marca da bollo di € 16,00 è prodotta secondo l'apposito modulo e indirizzata al Direttore. L'interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito, in particolare, dovrà indicare:

- finalità e destinazione delle riproduzioni, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato nonché le forme di distribuzione;
- mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni;
- documenti che si intendono riprodurre, con l'indicazione della collocazione archivistica. Per ciascun documento si preciserà il numero delle immagini (facciate; totale e particolari di mappa, ecc.) che si intendono pubblicare.

Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione dovrà essere consegnato all'Amministrazione per riceverne un nulla osta.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, il ricercatore dovrà indicare sulla pubblicazione la menzione «*su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*», seguita dall'indicazione

dell'Archivio di Stato di Verona e della segnatura archivistica completa del materiale, e dagli estremi della concessione (numero del provvedimento, anno), con l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Lo studioso ha l'obbligo di consegnare all'Archivio tre copie della pubblicazione.

L'autorizzazione alla pubblicazione è valida limitatamente a un solo paese e alla prima edizione della stessa; per ulteriori utilizzazioni dovrà essere richiesto un permesso specifico.

L'autorizzazione alla pubblicazione non esonera il ricercatore dall'accertamento e dalla regolarizzazione di eventuali diritti d'autore spettanti ad altri soggetti sugli stessi beni.

In caso di pubblicazione di immagini a sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice dei beni culturali, così come modificato dalla legge 4 agosto 2017 n.124 pubblicata in G.U. n.189 del 14.8.2017, si ritiene opportuno semplificare la procedura di concessione sinora praticata, sostituendo la richiesta formale di autorizzazione con l'invio all'Istituto detentore del bene di una semplice comunicazione del proposito di pubblicare l'immagine, fermo restando l'obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato e una copia della riproduzione. La disposizione è valida anche per pubblicazione a stampa con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina superiore a € 77,47;

VII.1 DIRITTI DI PUBBLICAZIONE

Il richiedente dovrà corrispondere all'Amministrazione i diritti di pubblicazione per utilizzo di riproduzioni in fac-simile del materiale archivistico conservato presso l'ASVR (D.M. 8 aprile 1994) in caso di:

- pubblicazione a stampa con tiratura superiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina superiore a € 77,47;
- pubblicazione su CDrom o DVD;
- esposizioni;
- pubblicazione sul web;
- utilizzo per TV e Cinema.

Per i costi dei diritti si veda il tariffario al punto III.

La Direzione si riserva di stabilire gli importi dovuti e concordare le modalità di pagamento caso per caso in relazione ai parametri di cui al comma 1 dell'art. 108 del Codice dei beni culturali:

- 1- per l'utilizzo delle immagini a fini commerciali diversi da quelli già indicati;
- 2- per l'utilizzo delle immagini da parte di soggetti pubblici.

Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto (D.M. 8 aprile 1994).

VII.2. ESENZIONI

Per le pubblicazioni a stampa con tiratura inferiore a 2000 copie e prezzo di copertina inferiore a € 77,47 il richiedente è esente dal pagamento di tariffe per diritti di riproduzione: in tal caso dovrà farne esplicita dichiarazione nella comunicazione che sostituisce la domanda di autorizzazione alla pubblicazione.

Anche le richieste di pubblicazione da parte di soggetti pubblici sono esenti dalla richiesta di autorizzazione ma devono assolvere l'obbligo della comunicazione e sono altresì esenti dal pagamento dei diritti di pubblicazione se a scopo di valorizzazione e in base ad accordi stabiliti con la Direzione.

Si ricorda che le riproduzioni di beni culturali richieste all'Archivio di Stato di Verona per uso strettamente personale o per motivi di studio non possono essere duplicate, utilizzate per fini di lucro,

diffuse, divulgate o vendute al pubblico. L'inosservanza delle norme indicate comporta l'esclusione dall'accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche), nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto (D.M. 8 aprile 1994, art. 3).

VIII. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutti gli importi dovranno essere versati anticipatamente tramite il portale PagoPA, secondo le istruzioni che i funzionari comunicheranno di volta in volta ed indicate sul sito internet dell'Istituto.

Verona, 4 luglio 2022

IL DIRETTORE
dott.ssa Chiara Bianchini